

3502

08/04/2010

Identificativo Atto n. 230

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

ESPRESSIONE DEL PARERE SUL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE DELLA COMUNITÀ MONTANA LAGHI BERGAMASCHI, RELATIVAMENTE AL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA EX COMUNITA' MONTANA DEL MONTE BRONZONE E BASSO SEBINO, AI SENSI DELL'ART.47 DELLA L.R. 31/2008 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Sviluppo dei Sistemi Agricoli di Montagna e delle filiere silvopastorali

VISTA:

- la l.r. 5 dicembre 2008, n.31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura foreste pesca e sviluppo rurale" e successive modificazioni;
- l'art. 47 comma 4 della l.r. 31/2008 che dispone che i Piani di indirizzo forestale siano approvati dalla provincia previo parere della Regione;
- la deliberazione di Giunta regionale n° 7728 del 24 luglio 2008 (Criteri e procedure per la redazione e l'approvazione dei Piani di indirizzo forestale - PIF) e in particolare la parte 3, paragrafo 1.1 relativo alla possibilità di redigere "piani stralcio" che interessino parte del territorio degli enti forestali;

PRESO ATTO che il 01.10.2009 (prot. M1.2009.0018292) è pervenuta alla UO Sviluppo e tutela del territorio Rurale e Montano della D.G. Agricoltura - da parte della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, il Piano di indirizzo forestale relativo al territorio dell'ex Comunità montana Monte Bronzone e del Basso Sebino per il prescritto parere regionale;

VISTA la documentazione relativa al Piano di Indirizzo Forestale del territorio della ex Comunità Montana Monte Bronzone e Basso Sebino, redatta nel mese di gennaio 2009 dal tecnico pianificatore dott. agr. Contardo Crotti, in collaborazione con il dott. for. Stefano Enfissi e con il coordinamento dell'Area Tecnica della Comunità Montana;

CONSIDERATO CHE il citato piano di indirizzo forestale, valido per il periodo 2010-2025, secondo l'istruttoria svolta dalla Struttura Sviluppo dei Sistemi Agricoli di Montagna e delle Filiere Silvopastorali, risulta conforme alle disposizioni della dgr n. 7728/2008;

DATO ATTO che il giorno 25 febbraio la Dott.ssa Elisabetta d'Ambrosi, ed il dott. Roberto Tonetti della Regione Lombardia, alla presenza del tecnico pianificatore Dott. Contardo Crotti, hanno esaminato la documentazione della minuta del piano di indirizzo forestale della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi relativo al territorio di competenza della ex Comunità Montana del Monte Bronzone e del Basso Sebino;

VISTO il verbale, allegato A di n. 3 pagine, parte integrante del presente atto, predisposto dalla Struttura Sviluppo dei Sistemi Agricoli di Montagna e delle Filiere Silvopastorali, di accompagnamento al presente provvedimento di espressione di parere al piano di indirizzo forestale

del territorio della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi relativo al territorio di competenza della ex Comunità Montana del Monte Bronzone e del Basso Sebino, valido per il periodo 2010-2025;

PRESO ATTO che sul territorio di competenza del PIF della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi relativo al territorio di competenza della ex Comunità Montana del Monte Bronzone e del Basso Sebino non sono presenti aree facenti parte della Rete Natura 2000, né riserve naturali;

RILEVATO che gli elaborati cartografici non individuano formazioni forestali irrilevanti e che pertanto anche le formazioni boscate eventualmente comprese nel tessuto urbano sono considerate bosco ai sensi dell'art. 42 della l.r. 31/2008;

VISTA la l.r. 20/2008, nonché i provvedimenti organizzativi dell'ottava legislatura;

D E C R E T A

1. Di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 47 comma 4 della l.r. 31/2008 e successive modificazioni, al Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi relativo al territorio di competenza della ex Comunità Montana del Monte Bronzone e del Basso Sebino, a condizione che siano apportate tutte le seguenti modifiche al regolamento di attuazione del piano:

a) Nel capitolo 1 “norme per il governo generale del comparto forestale, per la valorizzazione del paesaggio e per il raccordo con la pianificazione territoriale sovra e sotto ordinata”:

- all'art. 21, **il terzo capoverso che recita:** «L'individuazione degli ambiti trasformabili a finalità agricola, di cui alla Tav. 13 “Carta delle trasformazioni ammesse”, è indicativa, pertanto non esaustiva rispetto alle aree trasformabili e, per contro, non vincola ad autorizzare la trasformazione delle aree indicate.»

sia sostituito col seguente testo: *«L'individuazione degli ambiti trasformabili a finalità agricola di cui alla Tav. 13 “Carta delle trasformazioni ammesse” è esaustiva e non vincola ad autorizzare la trasformazione delle aree indicate»;*

- all'art. 22, **l'ultimo capoverso che recita:** «L'individuazione degli ambiti trasformabili a finalità naturalistica e paesistica di cui alla Tav. 13 “Carta delle trasformazioni ammesse” è indicativa, pertanto non esaustiva rispetto alle aree trasformabili e, per contro, non vincola ad autorizzare le aree indicate.» **sia sostituito col seguente testo:** «L'individuazione degli ambiti trasformabili a finalità naturalistica e paesistica di cui alla Tav. 13 “Carta delle

trasformazioni ammesse” è esaustiva e non vincola ad autorizzare la trasformazione delle aree indicate»;

- all’art. 24, dopo la lettera f), sia aggiunta la seguente lettera g): *«nei boschi soggetti al “vincolo per altri scopi” di cui all’art. 17 del r.d. 3267/1923»;*
- all’art. 24, dopo la lettera f), sia aggiunta la seguente lettera h): *«nei boschi da seme individuati dalla Giunta regionale ai sensi dell’art. 53 della l.r. 31/2008»;*
- all’art. 24, al termine dell’ultimo paragrafo, siano aggiunte le parole: *«nonché per la realizzazione di trasformazioni speciali di cui all’articolo 23»;*
- all’art. 30, **il secondo e terzo capoverso, che recitano:** «le attività selvicolturali consentite sono definite dal punto 4.3 dell’allegato 2 della d.g.r. 3002/2006. Viene data priorità agli interventi individuati nella Tav. 15 “Carta delle superfici destinate a compensazioni” e alle opere che potranno essere man mano definite dalla Comunità Montana, finalizzate all’attuazione delle azioni previste dal “Programma degli interventi” del PIF. », **siano sostituiti con il seguente:** *«Le uniche attività selvicolturali consentite come interventi compensativi sono costituite dagli interventi individuati nella tav. 15 “Carta delle superfici destinate a compensazioni”»;*
- all’art. 32, **il secondo e terzo capoverso, che recitano:** «La Comunità Montana in fase di attuazione del presente PIF redigerà l’Albo delle opportunità di compensazione dove, su proposta dei proprietari boschivi pubblici e privati interessati alla realizzazione degli interventi, verrà raccolto l’elenco della disponibilità di aree da destinare a interventi compensativi. Tra questi, la Comunità Montana privilegerà gli interventi proposti da soggetti pubblici e coerenti con le determinazioni del PIF» **siano sostituiti dai seguenti:** *«E’ istituito presso il competente ufficio della Comunità Montana l’Albo delle opportunità di compensazione dove, su proposta dei proprietari boschivi pubblici e privati interessati alla realizzazione degli interventi, è raccolto l’elenco della disponibilità di aree da destinare a interventi compensativi. Tra questi, la Comunità Montana definisce i criteri di priorità sulla base delle proposte del presente piano»;*
- all’art. 33, **il primo paragrafo che recita:** «Per le specie arboree e arbustive impiegabili per gli interventi di compensazione e, in particolare, per gli imboschimenti, i rimboschimenti e gli interventi di miglioramento forestale si fa riferimento all’appendice 2 dell’Allegato 2 alla D.G.R. 3002/2006», in contrasto col r.r. 572007, **sia sostituito col seguente:** *«Nelle attività selvicolturali in particolare, per gli imboschimenti, i rimboschimenti e gli interventi di miglioramento forestale possono essere utilizzate solamente le specie previste dall’allegato*

*C del r.r. 5/2007 e s.m.i.». Il terzo comma, che recita : «Di volta in volta, a seconda delle specifiche situazioni locali, gli Uffici della Comunità Montana potranno integrare l'elenco delle specie assentite, così come inibire l'impiego di alcune specie elencate nella citata appendice», **sia sostituito col seguente:** «A seconda delle specifiche condizioni ecologiche locali, gli Uffici della Comunità Montana potranno inibire l'elenco di alcune specie indicate nel citato allegato C del r.r. 5/2007 e s.m.i.»;*

b) Nel capitolo 2 “norme di gestione silvo-pastorale delle superfici forestali e pascolive individuate dal PIF”:

- siano integrati gli articoli presenti al testo vigente del r.r. 5/2007;
- sia eliminato l'art. 14 bis “Altre disposizioni sui progetti di taglio”;
- gli articoli da 42 bis a 42 sexies siano considerati come semplici raccomandazioni per le attività selvicolturali, senza effetto prescrittivo e senza conseguenze sanzionatorie;

c) la tavola 13 “Carta delle trasformazioni ammesse” sia integrata inserendo, fra le superfici a bosco non trasformabili di cui all'art. 24, anche i boschi appartenenti alle seguenti categorie forestali evidenziate nella tavola 4 “Carta dei tipi forestali”:

- Quercio-carpinetto collinare di rovere e/o farnia (QC12X)
- Carpineto con osteria (QR21X)
- Querceto primitivo di roverella a scotano (QR21X)
- Alneti di ontano nero di impluvio (AL10X)
- Aceri-frassineto con osteria (AF10X)
- Aceri-frassineto tipico (AF11X)
- Aceri-frassineto con faggio (AF12X)
- Aceri-tiglieto (AF14X)

d) la tavola 17 “carta delle azioni di piano e delle proposte progettuali”, opportunamente integrata dagli interventi già indicati nella tavola 15 ossia le “Opere di sistemazione idraulico forestale” e gli “Interventi di consolidamento e valorizzazione dei boschi nei corridoi ecologici”, sia considerata come indicazione esaustiva delle attività selvicolturali “utili” in base alla dgr 7728/2008, parte 2, paragrafo 4.9 (con l'eccezione delle “Opere di sistemazione idraulico forestale”, da ritenersi “attività indispensabili” ai sensi della medesima d.g.r.), mentre gli interventi in esse non contemplati sia da ritenersi come esaustiva degli interventi “inopportuni o dannosi” in base alla predetta norma, fatte salve le attività di pronto intervento e di lotta fitosanitaria che si dovessero eventualmente rendere necessarie;

e) nella tavola 15 “Carta delle superfici destinate a compensazione” siano esclusi dagli interventi

di compensazione tutti i tagli di utilizzazione, anche a macchiatico negativo;

f) In tutto il piano i riferimenti all'allegato 2 della d.g.r. 3002/2006 siano sostituiti con i riferimenti all'allegato 1 della d.g.r. 675/2005 e sue successive modifiche ed integrazioni;

2. Di trasmettere il presente decreto alla Comunità Montana Laghi Bergamaschi, alla provincia di Bergamo (settore Territorio e Settore Agricoltura) e a Regione Lombardia – Direzione Generale Qualità dell'Ambiente.

Il Dirigente della Struttura

Dott. Roberto Carovigno